

**Avv. Veronica Ascolese**  
via Sorrentino n. 59  
800040 Poggiomarino (NA)  
Tel Fax 081 18769435  
[veronica.ascolese@forotorre.it](mailto:veronica.ascolese@forotorre.it)

**TRIBUNALE DI VITERBO**  
**- Sezione Lavoro -**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**  
**PER**

CARBONE LUIGI nato il 18.12.1963 a Torre Annunziata ( c.f. CRBLGU63T8L245X) rapp. to e difeso dall'Avv. Veronica Ascolese (C.F SCL VNC 79M56 G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elettettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, sito in Viterbo, via Garibaldi n. 16, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti numeri di fax 081 5284325 e agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC): [veronica.ascolese@forotorre.it](mailto:veronica.ascolese@forotorre.it)

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro tempore*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12

**AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VITERBO** in persona del Dirigente *pro tempore*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Dirigente *pro tempore*

tutti rapp. ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in ROMA pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it)

**-resistenti-**

**IN PREMESSA**

**IN FATTO**

Il sig. Carbone presentava all' I.T.T. "Leonardo Da Vinci" domanda di



inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA.

In tale domanda, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, il ricorrente indicava tra i titoli conseguiti l' "Attestato di qualifica professionale : Operatore all'assistenza Educativa ai disabili" riconosciuto dalla Regione Campania con l'attribuzione di **punti 1 (doc. 2)**.

All'esito della domanda il ricorrente era individuato quale destinatario di diverse proposte di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Nell'anno scolastico corrente il ricorrente era destinatario di un contratto a tempo determinato con l' Istituto "A. Meucci di Ronciglione (Vi) dal 07.10.2020 al 08.06.2021 per n. 36 ore settimanali.

In data 21.12.2020 con prot. 12929 l' Istituto comunicava la rettifica del punteggio da 9.70 a 7.80 in quanto non venivano considerati validi né l'attestato di addestramento professionale per la dattilografia conseguito presso un ente non pubblico né l'attestato Operatore all'assistenza Educativa ai disabili" riconosciuto dalla Regione Campania (ODSA).

A seguito della rettifica del punteggio il ricorrente decadeva dal contratto ma l'Istituto non ha mai comunicato formalmente la risoluzione del contratto.

\*\*\*\*

Tanto premesso, è interesse del ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro prestato, la validità della qualifica dichiarata nonché la modifica del punteggio rettificato.

\*\*\*\*\*

## **IN DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

**§ 1 Illegittimità del provvedimento di rettifica- Validità del titolo di accesso posseduto.**

E' evidente che il provvedimento di rettifica del Carbone è, per quanto si dirà, oltreché affetto da evidente carenza istruttoria e compiuta motivazione, illegale, ingiusto e illegittimo e va pertanto immediatamente sospeso e/o revocato.

Inefficienza burocratica che certo non può ricadere a nocumento del



lavoratore.

Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte del Carbone e l'emissione del decreto di rettifica dimostra un grave inadempimento dell'istituto scolastico perché presuppone che il dirigente scolastico è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Infatti, sebbene il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisca una scadenza temporale definita, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009 e quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Le verifiche, in merito ai punteggi, dovevano essere tempestivamente attivate in occasione del conferimento degli incarichi e, nell'ipotesi di mancata convalida dati, il dirigente preposto avrebbe dovuto darne comunicazione al candidato e, contestualmente, alle istituzioni scolastiche.

### **SULLA VALIDITA' DELLA QUALIFICA DICHIARATA:**

#### **OPERATORE ALL'ASSISTENZA EDUCATIVA AI DISABILI**

Tale qualifica conseguita dal ricorrente nell'anno 2017 e dichiarata nella domanda di inserimento "Attestato di qualifica Professionale: Operatore all'assistenza Educativa ai disabili" è riconosciuta dalla Regione Campania e valida sul tutto il territorio nazionale ed europeo.

Basta accedere al Silf della Regione Campania e verificare il repertorio di tutte le qualifiche professionali, valido a livello europeo.  
<https://lavoro.regione.campania.it/index.php/operatori/118-silfy/silfy-17/264-silfyrepertorio>.

Inoltre la qualifica è stata rilasciata e convalidata ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, come si evince a pag. 4 della qualifica.

#### **Pertanto a tale titolo dichiarato va riconosciuto il punteggio di 1.**

Nella tabella A5, lettera A, comma 2 allegata al DM 640/2017 nella valutazione dei titoli culturali è espressamente previsto al punto 4 "Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle



\*\*\*\*

L’Amministrazione dovrà pertanto essere condannata a provvedere all’adozione delle più idonee misure volte a garantire l’effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all’adozione del provvedimento contestato ed all’avvio del relativo procedimento, e così, in particolare, mediante la rettifica del punteggio **e il riconoscimento di punti 8.80**

Sempre ricordando che la condotta complessivamente tenuta dall’Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Carbone un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, il sig. Carbone dal 21.12.2020, ovvero dalla data del decreto in contesa, ha visto interrompere i rapporti di lavoro in essere.

Da quanto sopra si evince che l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione ha determinato nei confronti dell’istante un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all’integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l’utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del Carbone , anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale di cui si dovrà certo tenere conto.

Ecco perché in attesa di controlli sarebbe stato opportuno soprassedere da provvedimenti così dirompente ed invasivo.

Per tuziorismo si segnala che si verte in ipotesi di atto di gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e non di atto amministrativo



rendendosi quindi superfluo adire la magistratura amministrativa.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

### ***SUL PERICULUM IN MORA***

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico.

Si tratta delle lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Senza considerare, sempre in tema di *periculum*, la compromissione della possibilità di ottenere incarichi con conseguente gravissimo pregiudizio economico nonché alla propria professionalità e finanche alla reputazione sociale.

Pertanto la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Ciò anche in considerazione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie per cui il ricorrente non potrà inserire il punteggio che avrebbe conseguito senza la risoluzione del contratto

\*\*\*\*

Alla luce di tanto, si domanda pertanto il riconoscimento del punteggio per tutto il servizio maturato e la contestuale reintegra nel posto di lavoro.

L'adito Giudice dovrà quindi ordinare all'Amministrazione di provvedere all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta con il presente ricorso, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione del provvedimento contestato ed all'avvio del relativo procedimento, e così, in particolare, mediante il reinserimento del ricorrente, ora per allora, nella 3<sup>a</sup> fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017/2019



Sempre ricordando che la condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Carbone un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, il ricorrente dal 21.12.2020, ovvero dalla data del decreto in contesa, ha visto interrompere il rapporto di lavoro in essere e non ha potuto accettare altri incarichi, nonostante le numerosissime convocazioni, a causa della diminuzione del punteggio.

Da quanto sopra si evince che l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione ha determinato nei confronti dell'istante un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è quindi di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del Carbone, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale di cui si dovrà certo tenere conto.

Ecco perché in attesa di controlli sarebbe stato opportuno soprassedere da provvedimenti così dirompente ed invasivo.

Per tuziorismo si segnala che si verte in ipotesi di atto di gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e non di atto amministrativo rendendosi quindi superfluo adire la magistratura amministrativa.

\*\*\*

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Viterbo, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 cod. proc. civ. Voglia emettere, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la



comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente, indi accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto 12929 emesso dalla Direzione Didattica di rettifica del punteggio del sig. Carbone e la conseguente illegittimità della risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro;

2) Ordinare la rettifica del punteggio considerando valida la qualifica dichiarata, per un totale di punti 8.80 per il profilo di collaboratore scolastico;

3) Riconoscere il servizio prestato in fatto e diritto fino alla risoluzione avvenuta il 21.12.2020 e condannare l'amministrazione alla corresponsione degli stipendi e del punteggio fino alla scadenza dello stesso ovvero fino al 08.06.2021, in subordine ordinare il ripristino del rapporto di lavoro.

3) Con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 96 cpc.

Con riconoscimento del punteggio giuridico e la corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

\*^\*^\*^\*^\*^\*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro-interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e



l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile

Si producono i documenti

- 1) Rettifica punteggio
- 2) Contratto di lavoro
- 3) Attestato di qualifica professionale
- 4) Allegato A/1
- 5) Repertorio Regione Campania

*Salvis Juribus*

Avv. Veronica Ascolese

